



Modello 730/2022
PERIODO D'IMPOSTA 2021

Mauro Nicola



Nuovi termini di presentazione CU dal 2021
Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999

Dal 2021


Nuovi termini di presentazione del modello:
16.3.2021 non più 7.3.2021

Nuovi termini pre-compilata

↓

Termine invio 30.9.2021 (non più entro il 23.7)

Messa a disposizione da parte AdE: **entro 23.05.2022**



Le novità relative ai conguagli (DL 124/2019)



CONGUAGLI

Prima delle modifiche

Retribuzione di competenza del mese di luglio
(agosto o settembre per i pensionati)



Dopo le modifiche

Alla **prima retribuzione utile** e comunque alla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni)

Modello 730 – Le possibilità



3
possibilità

Accedere direttamente alla dichiarazione precompilata

www.agenziaentrate.it (Servizi on line)


Delegare un intermediario ad accedere alla dichiarazione precompilata:
sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), CAF,
professionista

Presentare il modello 730 ordinario al sostituto d'imposta (già compilato), al CAF o al professionista abilitato
(anche non compilato)


Modello 730 – Precompilato




Accettare il 730 e inviare



Modificare il 730 e inviare



LA DICHIARAZIONE SI INTENDE ACCETTATA SE ...

La dichiarazione risulta "**Accettata**" anche se si effettuano modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (Circ. 23 marzo 2015, n. 11 punto 4.2), quindi, anche se il contribuente:

- **indica o modifica i dati anagrafici**. Risulta "Modificata", invece, se cambia il Comune del domicilio fiscale in quanto questa variazione potrebbe incidere sugli importi delle addizionali comunale e regionale dell'Irpef
- **indica o modifica i dati del sostituto d'imposta** che effettuerà il conguaglio
- **indica o modifica il codice fiscale del coniuge** non fiscalmente a carico
- **compila il quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione** dell'eventuale **credito** che risulta dal modello 730
- **ritiene di non versare** o di **versare in misura inferiore gli acconti** dovuti. In questo caso è necessario compilare l'apposito rigo del quadro F
- **indica il numero delle rate mensili** per versare le somme dovute a titolo di saldo e acconto. In questo caso occorre compilare l'apposito rigo del quadro F **congiunge la dichiarazione** con quella del coniuge

I DOCUMENTI DA ESIBIRE



Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per dati verificare la conformità dei riportati nella dichiarazione.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'AE.

Il contribuente è tenuto a conservare i documenti relativi alla dichiarazione **modello 730/2022** fino al **31 dicembre 2027**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

QUALI DOCUMENTI



SI

- la **Certificazione Unica** e le altre certificazioni che documentano le ritenute
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le **spese sostenute** e la documentazione necessaria per il loro riconoscimento.
- i versamenti eseguiti con il **modello F24**
- la dichiarazione **modello REDDITI** in caso di crediti riportati nella successiva dichiarazione dei redditi

- la documentazione relativa all'ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratto di locazione, raccomandata all'inquilino, come prescritto dall'art. 3, comma 11, del DLGS n. 23 del 2011)

NO

I CONTROLLI DEL CAF E DEL PROFESSIONISTA

I Caf o i professionisti abilitati **hanno l'obbligo di verificare** che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I controlli da eseguire => **Circolare 13 del 31 maggio 2019**

I controlli da eseguire => **Circolare 19 del 08 luglio 2020**

I controlli da eseguire => **Circolare 07 del 25 giugno 2021**

I CONTROLLI FORMALI

PRESENTAZIONE	MODIFICHE	CONTROLLI
<ul style="list-style-type: none"> • Diretta (tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia) • Al sostituto d'imposta 		<ul style="list-style-type: none"> • Non sono effettuati i controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all'AE (1) (ad es. da banche, assicurazioni, sistema TS, imprese funebri, asili nido, università, amministratori di condominio, ecc.) (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Tramite CAF o professionista abilitato 		<ul style="list-style-type: none"> • Il controllo formale è effettuato nei confronti del contribuente su tutti i dati indicati in dichiarazione
<ul style="list-style-type: none"> • Tramite CAF o professionista abilitato 		<ul style="list-style-type: none"> • Il controllo documentale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate (2)

(1) I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica

(2) L'AE può comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni

Consegna delle dichiarazioni modello 730



Provvedimento del 15 gennaio 2021 (.....)

2.2 I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2020, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730

Modello 730 precompilato - Fonti

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24




MODELLO 730 DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

Decesso nel 2021 o entro il 23.7.2022

CONTRIBUENTE		DICHIANANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>						
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri			730 integrativo	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)		
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME			SESSO (M o F)			
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)			TUTELATOIA MINORE DECESSUTA			
GIORNO		MESE		ANNO							
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO											
Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante											
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE			COMUNE					
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO			NUM. CIVICO	C.A.P.		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>		
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX			INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE				

Presentazione:

- ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato;
- oppure mediante trasmissione telematica diretta all'Agenzia delle Entrate.




MODELLO 730 DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

CONTRIBUENTE		DICHIANANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>					
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri			730 integrativo	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	



La presentazione del modello 730/2022 da parte degli eredi **viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare in conguaglio, **indicando la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"** presente nel frontespizio del modello.




MODELLO 730 DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

CONTRIBUENTE DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto fiscalmente a carico di altri 730 integrativo (vedere istruzioni) 730 senza sostituto Situazioni particolari Quadro K CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto:

- non deve barrare la casella "Dichiarante" posta all'inizio del frontespizio del modello 730/2022;
- deve invece barrare la casella "Rappresentante o tutore o erede" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede".




MODELLO 730 DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

L'erede dovrà compilare **due modelli 730** riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello proprio

Nel **primo modello 730** si dovrà:

1. barrare la casella "Dichiarante";
2. barrare la casella "Deceduto". Andrà compilata con la **lettera "A"** anche la casella "730 senza sostituto" presente nel frontespizio del modello 730 e barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
3. riportare i **dati anagrafici** e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.




MODELLO 730 DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

CONTRIBUENTE DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto fiscalmente a carico di altri 730 integrativo (vedere istruzioni) 730 senza sostituto Situazioni particolari Quadro K CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

DATI DEL CONTRIBUENTE COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA: GIORNO MESE ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) TUTELATO/A MINORE DECEDUTO/A

Nel **secondo modello 730** sarà necessario:

- **barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore o erede";**
- **compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica", incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati dell'erede.**




MODELLO 730 DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

Se la **persona deceduta** aveva presentato il **Modello 730/2021** dal quale risultava un **credito** successivamente **non rimborsato dal sostituto d'imposta**, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto, indicandolo nel **rigo F3**, sezione III-A del quadro F, tra le **eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione**.



SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

1	IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
F3	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24
		.00	.00		.00	.00
					13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
					.00	.00



Figli a carico: nuovo limite 4.000 euro



Dal 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni è elevato il limite per essere considerati fiscalmente a carico

da 2.840,51 €



a 4.000 €

Detrazioni per familiari a carico: riepilogo limiti

Coniuge e altri familiari	Reddito ≤ 2.840,51 euro
Figli di età <u>superiore</u> a 24 anni	Reddito ≤ 2.840,51 euro
Figli di età <u>non superiore</u> a 24 anni	Reddito ≤ 4.000,00 euro

Figli a carico: approfondimento



Se il figlio ha compiuto 24 anni nel corso del 2021 si può considerare il limite di 4.000 euro per l'intero anno?



Si ritiene possibile considerare a carico, per l'intero anno, il figlio che nel 2021:

- ha compiuto il 24° anno di età
- ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.



Non si può considerare a carico il figlio che nel 2021:

- ha compiuto 25 anni
- ha percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

Familiari a carico: mod. 730/2022



CONTRIBUENTE		DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K



- **codice '1'** contribuente (moglie/figlio) con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro*
- **codice '2'** figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro*

* al lordo degli oneri deducibili



Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto



Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e **2021** i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. *Per il 2022 tali redditi concorrono nella misura del 50% (art. 1, c. 183 Legge 160/2019).*

Tale beneficio è esteso anche ai **familiari coadiuvanti** (art. 1, c. 705, Legge 145/2018).

Chiarimenti circolare 8/2019



I redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono alla formazione del reddito dei familiari

- appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola
- iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti
- che partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare

Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto



QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1			,00					<input type="checkbox"/>		X

730/3	147	Redditi fondiari non imponibili	,00
-------	-----	---------------------------------	-----



QUADRO C

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quadro RC

Composizione

SUDDIVISIONE
IN 6 SEZIONI

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11	RC12	RC14	RC15
Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021)	Altri dati											
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
RC1														
RC2														
RC3														
RC4														
RC5														
RC6														
RC7														
RC8														
RC9														
RC10														
RC11														
RC12														
RC14														
RC15														

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quadro RC

Righi da RC1 a RC3, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti.
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
Quadro RC											
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021)	3		Altri dati	4	
	RC2										
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC3	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE									
	RC4	Opzione a richiesta	1	Assenza Requisiti	2	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	3	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	4	Benefici a tassazione ordinaria	
		Tassa Cvd.	5	Tassa Sost.	6		7		8	Benefici a tassazione sostitutiva	
Casi particolari <input type="checkbox"/>	RC5	RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)									
		Quota esente frontalieri	1	Quota esente dipendenti Complesse d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	di cui L.S.U.	4	TOTALE	
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		1	Lavoro dipendente	2	Pensione	3	I Semestre	4	
									II Semestre		
Sezione II Altri redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge		1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021)	2			Altri dati	3	
	RC8	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5								TOTALE	
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2021 e RC4 col.13)		1	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2021)	2	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 26 CU 2021)	3	Ritenute saldo addizionale comunale 2020 (punto 27 CU 2021)	4	
									Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 29 CU 2021)	5	
		Ritenute per lavori socialmente utili									
Sezione V Riduzione Pressione Fiscale	RC14	Codice	1	Bonus erogato	2	Codice	3	Trattamento erogato	4	Esenzione ricercatori e docenti	
										Esenzione impatriati	
										Fruizione misure sostegno	
										Lavoro dipendente	
										Retribuzione contrattuale	
Sezione VI Detrazione per comparto sicurezza e difesa	RC15	Fruita tassazione ordinaria		1	Non fruita tassazione ordinaria	2	Fruita tassazione separata	3			

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
Quadro RC									

Modifica modalità tassazione

Assenza requisiti

Opzione tassazione ordinaria

Opzione per tassazione sostitutiva





REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quadro RC

Modifica opzione tassazione

OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA



	Codice 1	Somme tassazione 2
RC4 SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Opzione o rettifica	Assenza Requisiti
	Tass. Ord. 7	Tass. Sost. 8
	9	

OPZIONE TASSAZIONE SOSTITUTIVA




REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quadro RC


Lavoratori frontalieri

	Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U. ⁴) TOTALE ⁵
RC5	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

Residenza in Italia

Lavoro in zona di frontiera

Quotidianità del trasferimento



**Fascia di
 esenzione
 reddituale
 € 7.500,00**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**Quadro RC****Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero**

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a)** prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b)** prodotti in un paese estero con cui esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c)** prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.



Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni



A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Rif. Legge di Bilancio 2019, art. 1 commi 13-16



- **Soggetti interessati: docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado
- Occorre presentare una **comunicazione** per dichiarare l'attività extra-professionale didattica
- **Imposta sostitutiva: 15%** indipendentemente dalla somma percepita
- Resta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari

• Tassazione **ordinaria** ☑ Quadro D, rigo **D5**, mod. 730

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2	3	4
			5	Compensi lordi ,00	Spese inerenti ,00	



Quadro E – Sezione I

Nel Quadro E sez. I devono essere indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del

- 19% (per esempio spese sanitarie)
- 26% o del 30% (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS)
- 35% (erogazioni liberali alle OV);

Da quest'anno vanno indicate anche le spese cui spetta la detrazione del 90%, in relazione al particolare caso di stipula di **assicurazioni per il rischio sismico**, con contestuale cessione del credito 110% per interventi antisismici.

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

DAL 1/1/2020 OBBLIGO DI PAGARE CON STRUMENTI TRACCIABILI*:



- SPESE SANITARIE (non escluse dal c. 680)
- INTERESSI MUTUI
- SPESE DI ISTRUZIONE
- SPESE UNIVERSITARIE
- SPESE PER ASILI NIDO
- SPESE FUNEBRI
- SPESE PER ASSISTENZA PERSONALE



- SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI
- SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
- SPESE CANONI LOCAZ STUDENTI UNIVERSITARI
- EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI AL 19%
- SPESE VETERINARIE
- ASSICURAZIONE SULLA VITA E INFORTUNI
- SPESE ABBONAMENTI SERVIZI TRASP PUBBLICO

* Versamenti bancari o postali, bollettini postali, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari




Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

NO OBBLIGO DI TRACCIABILITA' (OK pagamento in contanti)



- **MEDICINALI** (farmaci, omeopatici, ticket...)
- **DISPOSITIVI MEDICI** (comprese le protesi)
- **PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE AL SSN**
 - ✓ Analisi
 - ✓ Terapie
 - ✓ Cure odontoiatriche
 - ✓ Visite specialistiche
 - ✓ Prestazioni chirurgiche
 - ✓ ...




Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

OBBLIGO DI TRACCIABILITA'




La soluzione al dubbio possiamo trovarla nella **Risposta n. 247/E del 5 agosto 2020**, in cui l'Agenzia delle Entrate si è espressa in questo modo:

“vi è l'esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili)”.

In altre parole, nell'esempio fatto sopra, la mamma non potrebbe detrarre la spesa poiché è stata **interrotta la catena della tracciabilità**. Laddove, invece, la mamma rimborsasse il figlio ad esempio con bonifico, indicando come causale “Rimborso spesa sanitaria fattura n...del...”, nessuna preclusione alla detrazione potrà esserci.

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

Le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi dell'art. 15 Tuir saranno **PARAMETRATE** in funzione del reddito complessivo del contribuente



NB: Rimangono invariate le disposizioni inerenti la franchigia e la rateizzazione delle detrazioni

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

ONERI ESCLUSI DALLA PARAMETRAZIONE (19%)

- interessi passivi da mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale
- interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'immobile abitazione principale
- spese sanitarie

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

ESEMPIO

- Reddito complessivo: 140.000 euro
- Spese universitarie per il figlio a carico: 2.000 euro



Detrazione potenzialmente spettante: $2.000 \times 19\% = 380$ euro

Rimodulazione $\textcircled{7}$ $(240.000 - 140.000) / 120.000 = 0,83$ (83%)
 $380 \times 0,83 = 315$ euro

(perde 65 euro di detrazione)

Detraibilità mascherine di protezione (Circ. 11/E del 6/5/2020 risposta 5.12)



Le mascherine di protezione sono detraibili come spese sanitarie?


SI ... SOLO SE DISPOSITIVI MEDICI!

Detraibilità mascherine di protezione (Circ. 11/E del 6/5/2020 risposta 5.12)

- Mascherine protettive
- Guanti
- Gel disinfettanti
- ...

Occorre scontrino o fattura dalla quale risulti

- il **soggetto** che ha sostenuto la spesa
- la **descrizione del dispositivo medico**



Detraibilità spese veterinarie

Per le spese veterinarie da indicare con il **codice "29"** spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **19 per cento**, calcolata nel limite massimo di **euro 500**, con una **franchigia di euro 129,11**.

La detrazione spetta:

- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale
- per le spese sostenute per la cura di animali **legalmente detenuti** a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare n. 55/E/2001).

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE	29	70,00

vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni

EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA COVID-19



RIGHI E8-E10 - Codice 72



Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, l'art. 66 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") prevede, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 30 per cento, per un importo massimo di 30.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere interventi di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI CON DETRAZIONE 90%



RIGHI E8-E10 - Codice 81



Il contribuente che effettua interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% e cede ad un'impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione, può fruire della detrazione del 90% dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente. Per l'indicazione di detti premi assicurativi nei righe da E8 a E10, va utilizzato il nuovo codice 81.



Quadro E - Sezione III A



SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3								
E41										,00	
E42										,00	
E43										,00	

interventi " bonus facciate ", ad esclusione di quelli influenti dal punto di vista termico, che, come si vedrà, devono essere indicati nella successiva sezione V	Tali interventi sono individuati dal nuovo codice 15 nella colonna 2 "Tipologia";
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica , se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti per i quali è prevista la detrazione del 110% ;	Tali interventi sono individuati dal nuovo codice 16 nella colonna 2 "Tipologia"
installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici	Tali interventi sono individuati dal nuovo codice 17 nella colonna 2 Tipologia"
condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per impianti a fonte rinnovabile.	tali interventi sono individuati: - dal codice 18 , per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW; - dal codice 19, per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW.

Quadro E - Sezione III A



SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS											
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
		1	2								
E41											,00
E42											,00
E43											,00

La nuova **colonna 6** va barrata qualora gli interventi sisma bonus (codici da 5 a 11) siano eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009: in tal caso, è possibile considerare un limite di spesa maggiorato del 50%.

Quadro E - Sezione III A



SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS											
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
		1	2								
E41											,00
E42											,00
E43											,00

Gli **interventi "sisma bonus", con detrazione maggiorata al 110%** sono individuati utilizzando i codici da 5 a 11 nella colonna 2 "Tipologia" (come lo scorso anno) e barrando la **nuova colonna 7** (110%). La colonna 7 va barrata anche qualora possano beneficiare della maxi detrazione del 110% le comunità energetiche rinnovabili per la quota di spesa fino a 20 kw (codice 18 in colonna 2).



Quadro E - Sezione III C



SEZIONE III C - ALTRE OPERE E/O LE QUALI GODONO ALLA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%											
E56	FACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE		ANNO	IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI FISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	
		1	2					3	4		
					.00						.00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE					E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	
								1	2		.00

L'unica novità è data dall'introduzione nel **rigo E56** "Pace contributiva o colonnine per ricarica" del **nuovo codice 3**, da utilizzare qualora per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli elettrici sia possibile fruire della maxi detrazione del 110%**.



QUADRO E Sezione IV

Quadro E - Sezione IV



SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS									
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E61									,00
E62									,00

Nella **colonna 1 dei righe da E61 a E62** sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

- codice 15** Interventi "Bonus facciate" influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell'intonaco;
- codice 30** Interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari;
- codice 31** Interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini;
- Codice 32** Interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompe di calore. Per i comuni montani (esclusi dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- codice 33** Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (funzionalmente indipendenti) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda;
- codice 16:** acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da lontano degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, a cui si applica il limite di spesa di € 15.000, di cui al D.l. 6 agosto 2020.

Quadro E - Sezione IV



SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS									
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									.00
E62									.00

Colonna 6 (110%)

Tale colonna va barrata per individuare gli interventi ecobonus (codici da 2 a 7 e da 12 a 14, nella colonna 1) che, essendo stati eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti (codici da 30 a 33 nella colonna 1) possono fruire della maxi detrazione del 110%;

Colonna 9 (maggiorazione sisma)

Tale colonna va barrata qualora gli interventi individuati dai codici da 2 a 7, da 12 a 14, 16 e da 30 a 33, siano eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009: in tal caso, è possibile considerare un limite di spesa maggiorato del 50%.



QUADRO E
Sezione VI

Quadro E - Sezione VI



E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE		
		1	2	
				.00

Nella **sezione VI del quadro E** trova spazio il **nuovo bonus vacanze** introdotto dall'articolo 176, D.L. n. 34/2020. In particolare è stato introdotto il:

codice 3 per indicare la detrazione del 20% sul corrispettivo pagato al titolare della struttura turistica;

codice 4 per indicare l'ammontare dello sconto bonus vacanze di cui il contribuente ha indebitamente fruito in sede di pagamento del soggiorno.



QUADRO G

Quadro G



QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2020	2	di cui compensato nel mod. F24	3	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	
										,00

<p>Rigo G1 "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"</p>	<p>E' stata aggiunta la sospensione dei termini per l'espletamento degli adempimenti richiesti ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> delle agevolazioni "prima casa" e <input type="checkbox"/> del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, disposti per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 23/2020
<p>Rigo G2 Credito canoni di locazione non percepiti</p>	<p>Le istruzioni evidenziano che l'indicazione del credito d'imposta per canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019</p>

Quadro G



SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA

G10	Spesa 2018	1	Residuo 2019	2

<p>SEZIONE VIII Rigo G10 "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola"</p>	<p>Il rigo G10 del Mod. 730/2021 si compone di due colonne e non più di tre come nel precedente modello. In particolare, il rigo in esame si compila come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Colonna 1 spesa 2018 con le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 <input type="checkbox"/> Colonna 2 residuo 2019 con il credito d'imposta residuo (rigo 150, Mod. 730-3/2020, o rigo RN47, col. 27, Mod. REDDITI PF 2020)
--	---

Quadro G



SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI							
1	2	3	4	5			
G15	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato in F24		
			.00	.00	.00		.00

SEZIONE XIII "Altri crediti d'imposta"

- E' stato introdotto il nuovo **codice 5**, dedicato al credito di imposta spettante per l'acquisto nel 2020 (dal 1° agosto al 31 dicembre) di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
- Sono state aggiunte due colonne per il riporto dei crediti di imposta residui dalla precedente

Grazie



